

REP. N. CONTRATTO

tra e per l'affidamento del servizio di consulenza direzionale ed operativa in favore della Regione Campania e delle AA.SS. del suo territorio

REPUBBLICA ITALIANA

.....

L'anno 2017 il giorno_____ del mese di _____, nella sede della Giunta Regionale della Campania sita in Napoli alla Via S. Lucia n. 81, innanzi a me _____, Direttore Generale della Segreteria della Giunta Regionale, nella qualità di Ufficiale Rogante autorizzato alla stipula dei contratti in forma pubblica amministrativa della Regione Campania, a norma dell'art. 16 del R.D. 18/11/1923 n. 2440 sull'Amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato e degli artt. 95 e 96 del relativo regolamento approvato con R.D. 23/05/1924 n. 827, in virtù del combinato disposto delle deliberazioni di Giunta Regionale del 15/01/2003 n. 2 e del 06/08/2009 n. 1384 e successiva proroga si sono costituiti:

1) La Regione Campania, c.f. 80011990639, di seguito denominata "Regione" o "S.A." (Stazione Appaltante), nella persona del dott., nato a (NA) il, in qualità di Direttore Generale della Direzione generale per la tutela della salute ed il coordinamento del sistema sanitario regionale, domiciliato per la carica presso la sede legale della Regione in Napoli alla via S. Lucia n. 81.

2) il Raggruppamento Temporaneo di Imprese, di seguito denominato RTI, di cui è capogruppo la Società (Società mandataria) / la Ditta c.f. n..... nella persona dell'Amministratore Unico (o altra carica societaria) e legale rappresentante della Società capogruppo / Ditta Sig., nato a(.....), il e domiciliato per la carica presso la sede sociale sita in alla via n.

Verificato che detto RTI è stato costituito per atto pubblico redatto in data, Rep. n., dal Notaio in(.....) dott. dalle Società componenti il Ditta/RTI che sono : 1)(capogruppo), con sede in alla via n.; 2) ecc. Verificata, altresì, la regolarità delle certificazioni delle C.C.I.A.A. delle Società componenti il RTI, rilasciate dalla Camera di per la Società (precisare per esteso la denominazione e ragione sociale della società), dalla Camera di per la Società ecc; certificazioni tutte integrate dal nulla osta rilasciato ex art. 2 e 9 de D.P.R. 3/6/1998 n. 252 in esecuzione dell'art. 10 della L. 31/5/1965 n. 575 e successive modifiche e integrazioni:

1) del (indicare la data del certificato della CCIAA) nella cui sezione del Registro delle Imprese la Società (precisare per esteso la denominazione e la ragione sociale della società) risulta

iscritta dal al n. e c.f., R.E.A. n.; 2) del(indicare la data del certificato della CCIAA) nella cui sezione del Registro delle Imprese la Società (precisare per esteso la denominazione e la ragione sociale della società) risulta iscritta dal al n. e c.f., R.E.A. n.ecc.

Verificato, ulteriormente, che il, ha prodotto, per le Società, le necessarie informazioni prefettizie 1) dell'Ufficio Territoriale del Governo di (provincia), per la Società, agli atti del protocollo al n. del; 2) per la Società, agli atti del protocollo al n. del ecc. in cui si informa che a carico delle Società tutte e dei componenti del Consiglio di amministrazione delle stesse non sussistono procedimenti né provvedimenti definitivi di applicazione di misure di prevenzione, né provvedimenti di cui all'art. 10 co. 3, 4, 5 ter e art. 10 quater della L. 31/5/1965, n. 575 né cause interdittive di cui all'art. 4 del D.Lgs. 08/08/1994, n. 490.

Verificato, altresì, che, ha prodotto le richieste di informazioni antimafia per il R.T.I., presentate con nota del prot. n., all'Ufficio territoriale di Governo di per la Società; con nota del prot. n., all'Ufficio territoriale di Governo di per la Società; ecc.; all'Ufficio Territoriale di Governo di, per cui il Ditta/RTI medesimo, costituito dalle predette Società, stante il disposto dell'art. 11 co. 2 e 3 del D.P.R. 3/6/1998 n. 252, data l'urgenza, è comunque ammesso alla firma del predetto contratto, sotto condizione che, in caso di sussistenza di una causa di divieto indicata nel citato D.Lgs. 252/1998, lo stesso sarà revocato ipso iure.

2a) ovvero la (Società, Impresa individuale, ecc.) c.f., di seguito denominata Società, nella persona del dott./sig. nato a (.....), il legale rappresentante della Società stessa in via..... n. verificata la regolarità della certificazione C.C.I.A.A. di nella cui Sezione del registro delle Imprese la Società risulta iscritta al n. ... e c.f. e R.E.A. n., certificazione integrata dal nulla osta rilasciato ex artt. 2 e 9 del D.P.R. 3/6/1998 n. 252 in esecuzione dell'art. 10 della L. 31/05/1965, n. 575 e s.m.i.

Verificato, ulteriormente, che il ha prodotto, per la Società, la necessaria informazione prefettizia dell'Ufficio Territoriale del Governo di (provincia), informazione inviata a detto Settore e agli atti del protocollo al n. del, i cui si informa che a carico della Società e dei componenti del Consiglio di amministrazione della Stessa “non sussistono procedimenti né provvedimenti definitivi di applicazione di misure di prevenzione, né provvedimenti di cui all'art. 10, co. 3,4 e 5 ter e art. 10 quater, co. 2 della L. 31/05/1965 né cause interdittive di cui all'art. 4 del D. L.gs. 08/08/1994, n. 490”.

Articolo 1 - Premesse

I costituenti contraenti accettano e confermano sotto la propria responsabilità le premesse che precedono quale parte integrante e sostanziale del presente contratto, nonché la seguente documentazione, costituente allegato al Contratto: il Disciplinare, il Capitolato, l'offerta tecnica e l'offerta economica della Ditta/RTI. Tale documentazione è pienamente conosciuta e condivisa dai contraenti. Le parti contraenti, per espressa richiesta, vengono dispensate dalla allegazione della richiamata documentazione al presente contratto, con la sola esclusione degli allegati di seguito elencati: 1) atto costitutivo del RTI e procura (allegato sub 1).

Articolo 2 - Oggetto del contratto

La **Regione** affida alla Ditta/RTI, che accetta, l'incarico di svolgere i Servizi di consulenza direzionale ed operativa descritto in Capitolato. L'appalto ha per oggetto i servizi di consulenza direzionale ed operativa finalizzati a realizzare quanto previsto dal Documento Programmatico, parte integrante del DCA 125/2012, da erogarsi nei modi e con i mezzi previsti dal Capitolato, secondo quanto dichiarato in offerta tecnica dalla Ditta/RTI Concorrente. I servizi richiesti sono quelli riportati paragrafo 4 del Capitolato. I destinatari dell'intervento sono 17 aziende che fanno parte del Sistema Sanitario Regionale campano, la Gestione Sanitaria Accentrata (in attuazione del D.lgs 118/2011, il Centro di Responsabilità regionale) e la So.Re.Sa. S.p.A..

Articolo 3 - Decorrenza e durata del contratto

Il presente contratto spiega la sua efficacia fra le parti a decorrere dalla data della stipula dello stesso. Il servizio avrà una durata complessiva di 3 (tre) anni e dovrà svolgersi secondo le fasi e nelle modalità specificamente dettagliate al paragrafo 8 del Capitolato tecnico. Ove l'aggiudicatario si sia impegnato ad effettuare i servizi opzionali di cui al paragrafo 8.5 del Capitolato il periodo di validità complessiva del contratto sarà di mesi quarantotto comprensivo di un anno durante il quale dovranno essere assicurati i servizi aggiuntivi offerti..

Durante il periodo di vigenza del contratto, la Regione, si riserva la facoltà: 1) di aumentare o diminuire la fornitura, fino a concorrenza del quinto del prezzo di appalto, ai sensi dell'art. 106, comma 12 D.L.gs. n. 50/2016; 2) di aumentare o ridurre – riguardo alle effettive esigenze di servizio e a tutela dell'interesse degli enti interessati – le attività affidate nei limiti ed alle condizioni di cui al sopracitato art. 106 codice contratti

Articolo 4 - Responsabile dei Rapporti contrattuali

Il Responsabile Unico del Procedimento, designato dalla Regione Campania per la fase dell'esecuzione contrattuale, verifica il regolare andamento dell'esecuzione del contratto da parte dell'esecutore in coordinamento con il Direttore dell'esecuzione, ove nominato, che assume, specificamente in ordine al Contratto i compiti di cura, controllo e vigilanza nella fase di esecuzione contrattuale, nonché nella fase di verifica della conformità delle prestazioni.

La Ditta/RTI è tenuta a nominare e comunicare alla Regione il Responsabile designato a svolgere il ruolo di interfaccia contrattuale con Il Responsabile Unico del Procedimento della Regione e con il Direttore dell'esecuzione, Ogni variazione di designazione della figura del Responsabile della Ditta/RTI deve essere comunicata tempestivamente alla Regione.

Articolo 5 - Polizza fideiussoria

La Ditta/RTI ha presentato cauzione definitiva, per l'adempimento degli obblighi e oneri assunti in dipendenza del presente contratto d'appalto, mediante polizza fideiussoria del n. stipulata con, di, per un importo pari a(.....) del corrispettivo fissato dal contratto stesso. Tale polizza esclude espressamente, ai sensi dell'art. 1944 del codice civile, il beneficio della preventiva escussione dell'obbligato principale, e i termini di decadenza di cui all'art. 1957 del codice civile. In particolare, la cauzione rilasciata garantisce tutti gli obblighi specifici assunti dalla Ditta/RTI, anche quelli a fronte dei quali è prevista l'applicazione di penali e, pertanto, resta espressamente inteso che la Regione ha diritto di rivalersi direttamente sulla cauzione per l'incameramento della penale. La Regione ha diritto di incamerare la cauzione, in tutto o in parte, per i danni che essa dichiara di aver subito, senza pregiudizio dei suoi diritti nei confronti della Ditta/RTI per la rifusione dell'ulteriore danno eventualmente eccedente la somma incamerata. In ogni caso la Ditta/RTI è tenuta a reintegrare la cauzione di cui la Regione si sia avvalsa, in tutto o in parte, durante l'esecuzione del contratto, entro il termine di 10 (dieci) giorni dal ricevimento della richiesta scritta della Regione stessa. In caso di inadempimento a tale obbligo la Regione ha la facoltà di dichiarare risolto di diritto il presente contratto. La cauzione definitiva sarà progressivamente svincolata ai sensi dell'art. 103 del D.Lgs. 50/2016.

Articolo 6 - Oneri ed obblighi a carico della Ditta/RTI

Sono da ritenersi compresi e compensati nei corrispettivi del contratto medesimo tutti gli oneri, di seguito indicati: 1) Il pagamento delle spese di contratto, di registrazione, di imposte varie; 2) Il pagamento delle spese per il conseguimento di tutte le licenze, permessi, autorizzazioni necessarie all'espletamento del servizio; 3) il pagamento degli stipendi, indennità, ed ogni altra spesa relativa al personale 4) il pagamento degli oneri di maggiore spesa, derivanti dal ricorso della Amministrazione contraente ad altra ditta in caso di risoluzione del contratto per inadempienza da parte della Ditta/RTI o di sospensione dell'autorizzazione o della licenza alla Ditta/RTI; 5) Ogni onere correlato agli obblighi assunti dalla Ditta/RTI per l'espletamento del servizio nonché tutti quelli direttamente o indirettamente riconducibili alle attività e prestazioni all'oggetto dell'appalto, come definito in Capitolato; 6) provvedere alla prestazione del servizio oggetto dell'affidamento, secondo le più elevate regole d'arte, in piena conformità alle previsioni tutte del contratto e dei suoi allegati ed alle disposizioni normative vigenti; 7) rispettare ed ottemperare a tutte le disposizioni normative in vigore anche successivamente alla stipula del contratto; 8) rispettare ed ottemperare a quanto specificamente previsto dal Capitolato. Tutti gli

obblighi derivanti dall'osservanza di norme, condizioni e atti applicabili al Contratto, nonché dalle disposizioni emanate dalle autorità competenti sono compresi e compensati nel corrispettivo del Contratto.

Articolo 7 - Tracciabilità dei flussi finanziari

La Ditta/RTI assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 "*Piano straordinario contro le mafie nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia*" e s.m.i., avvalendosi di banche o società Poste Italiane Spa ai sensi del comma 9 della legge suddetta, per le transazioni eseguite. La Ditta/RTI si impegna a dare immediata comunicazione alla Amministrazione contraente ed alla prefettura – Ufficio territoriale del Governo della provincia di Napoli - della notizia dell'inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.

Articolo 8 - Importo contrattuale e corrispettivi del servizio

Il corrispettivo del servizio sarà elargito nei tempi e nei modi previsti dal paragrafo 9.5 del Capitolato Tecnico,. Il corrispettivo complessivo presunto del servizio è fissato in € (.....), Iva esclusa,.. La Ditta/RTI dichiara che il pagamento del corrispettivo di cui sopra compensa tutti gli oneri imposti con il presente contratto e tutto quanto occorre per la corretta e tempestiva esecuzione delle prestazioni oggetto del presente affidamento secondo le più elevate regole d'arte, secondo le prescrizioni/condizioni stabilite dal contratto, nonché l'assolvimento di tutti gli adempimenti ed obblighi con il medesimo assunti, e nel rispetto delle prescrizioni di legge, regolamento o di ogni ulteriore atto normativo applicabili al rapporto di che trattasi. I corrispettivi contrattuali sono e devono intendersi comprensivi, oltre che della fornitura del Servizio, anche dell'erogazione delle prestazioni aggiuntive, se offerte, e, comunque, di ogni attività necessaria per l'esatto e completo adempimento delle modalità e delle prescrizioni contrattuali e sono dovuti e si riferiscono alle forniture ed ai servizi prestati a perfetta regola d'arte. Tutti i predetti corrispettivi sono stati determinati a proprio rischio dalla Ditta/RTI aggiudicataria in base ai propri calcoli, alle proprie indagini, alle proprie stime relativamente alle attività e modalità di erogazione delle stesse previste nel Capitolato, facendosi carico di ogni relativo rischio e/o alea, ivi incluso quello relativo all'adempimento e/a ottemperanza di obblighi ed oneri derivanti alla Ditta/RTI medesima dall'esecuzione del Contratto e dall'osservanza di leggi e regolamenti, nonché dalle disposizioni emanate o che venissero emanate dalle competenti autorità. La Ditta/RTI non potrà vantare diritto ad altri compensi, ovvero ad ulteriori adeguamenti, revisioni o aumenti dei corrispettivi come sopra indicati, ad eccezione di quanto previsto all'art. 106 D.Lgs. n.50/2016.

Articolo 9- Tempi e modalità di pagamento

La Ditta/RTI non potrà in nessun caso rifiutare, sospendere o ritardare l'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto invocando il ritardo nel pagamento ovvero le eventuali divergenze e/o contestazioni sulla spettanza o sull'entità del medesimo, fatta salva la facoltà del medesimo di far valere le proprie osservazioni, secondo

L'apposita disciplina in materia di riserve. I corrispettivi spettanti alla Ditta/RTI saranno accreditati sul c.c. bancario/postale n. intrattenuto dal medesimo presso cod. IBAN esonerando la Regione da ogni responsabilità per i pagamenti eseguiti in tal modo. Il pagamento del servizio prestatore avverrà su presentazione di regolari fatture, le stesse saranno emesse sulla base di quanto stabilito dal punto 9.5 del capitolato tecnico, entro i termini e modalità di cui al D.Lgs. 192/2012, previa attestazione di regolare esecuzione del servizio da parte del Responsabile dell'esecuzione del contratto. Nel caso in cui risulti aggiudicatario del Contratto un Raggruppamento Temporaneo di Imprese, le singole Società costituenti il Raggruppamento, salva ed impregiudicata la responsabilità solidale delle società raggruppate nei confronti del Contraente, ivi incluso quanto stabilito all'art. 48 comma 5, D.Lgs. n. 50/2016, dovranno provvedere ciascuna alla fatturazione pro quota delle attività effettivamente prestate, corrispondenti alle attività dichiarate in fase di gara risultanti nell'atto costitutivo del Raggruppamento Temporaneo di Imprese. Ogni singola fattura dovrà contenere, oltre a quanto già stabilito, la descrizione di ciascuno dei servizi e/o forniture cui si riferisce.

Articolo 10 - Penali

Nel caso di mancato adempimento nei tempi e nei modi dovuti, la Regione potrà provvedere all'esecuzione d'ufficio, addebitando al fornitore inadempiente gli oneri all'uopo sostenuti, salvo ed impregiudicato il diritto ad ottenere il rimborso delle maggiori spese sostenute. Eventuali disservizi saranno soggetti alle penalità previste dal paragrafo 10.1 del Capitolato Tecnico. Le penalità saranno applicate previa istruttoria da parte del Direttore dell'esecuzione ed il relativo importo sarà decurtato dalla prima fattura successiva alla comunicazione della penale da applicare. In caso di incapienza della fattura si procederà all'escussione della cauzione. Le penali non potranno superare il 10% del valore complessivo del contratto, fatta salva la facoltà per la Regione di procedere alla risoluzione del contratto qualora eccedessero tale limite. L'applicazione delle penali non preclude il diritto della Regione di richiedere il risarcimento degli ulteriori danni. Il ritardato adempimento da parte della Ditta/RTI degli obblighi contrattuali entro i limiti previsti dal Capitolato, comporterà il rimborso a favore della Regione delle maggiori spese da essa sostenute per cause imputabili alla Ditta/RTI, nonché il rimborso dei danni conseguenti eventualmente subiti dalla stessa Regione, dopo che sia stata avviata la relativa procedura di risoluzione contrattuale.

Articolo 11- Subappalto

Il Fornitore non affiderà in subappalto l'esecuzione di alcuna prestazione, ovvero, conformemente a quanto dichiarato in sede di Offerta, potrà affidare in subappalto in misura non superiore al 30% dell'importo contrattuale, l'esecuzione delle seguenti prestazioni:

L'affidamento in subappalto sarà sottoposto alle seguenti condizioni:

1. E' fatto divieto alla Ditta/RTI di subappaltare, in tutto o in parte, l'esecuzione del servizio senza il preventivo consenso scritto da parte della Regione, pena la risoluzione del contratto ed il conseguente

- incameramento della cauzione, fatto salvo il risarcimento dei danni e delle spese sostenute. Nell'ipotesi di subappalto non autorizzato, indipendentemente dalle sanzioni penali previste dalla normativa vigente, la Ditta/RTI dovrà rispondere sia verso l'Amministrazione appaltante sia eventualmente verso terzi, di qualsiasi infrazione alle norme e disposizione del presente Contratto compiute dalla ditta subappaltatrice.
2. Il Fornitore, al fine dell'autorizzazione del subappalto, dovrà depositare presso la Regione, almeno venti giorni prima dell'inizio dell'esecuzione delle attività oggetto del subappalto, la copia del contratto di subappalto e la documentazione prevista dalla normativa vigente in materia, ivi inclusa la dichiarazione attestante il possesso da parte del subappaltatore dei requisiti richiesti dall'art. 105_D.Lgs. n.50/2016. La Regione autorizzerà il subappalto, previa verifica della sussistenza delle condizioni previste dall'art. 105.
 3. In caso di mancato deposito di taluno dei suindicati documenti nel termine previsto, la Regione richiederà al Fornitore l'integrazione della suddetta documentazione, assegnando all'uopo un termine essenziale, decorso inutilmente il quale il subappalto non verrà autorizzato. La suddetta richiesta di integrazione sospende il termine per la definizione del procedimento di autorizzazione del subappalto.
 4. La Ditta/RTI non può applicare alla ditta subappaltatrice un ribasso superiore al 20%; il ribasso applicato dovrà essere espressamente indicato nel contratto di subappalto.
 5. Il Fornitore dichiara, con la sottoscrizione del Contratto, che non sussiste nei confronti del subappaltatore alcuno dei divieti di cui all'art. 10 della L. n. 575/65 e successive modificazioni.
 6. I subappaltatori dovranno mantenere, per tutta la durata del Contratto, i requisiti richiesti dalla normativa vigente in materia per lo svolgimento delle attività agli stessi affidate.
 7. In caso di subappalto autorizzato resta ferma la responsabilità della Ditta/RTI sia dal punto di vista civile che amministrativo, per tutte le prestazioni eseguite dai subappaltatori, del rispetto dei tempi, delle modalità e delle caratteristiche qualitative delle forniture che continua a rispondere di tutti gli obblighi contrattuali.
 8. Il subappalto non comporta alcuna modificazione agli obblighi e agli oneri del Fornitore, il quale rimane l'unico e solo responsabile, nei confronti della Regione, per quanto di rispettiva competenza, della perfetta esecuzione del contratto anche per la parte subappaltata. La Ditta/RTI è responsabile dei danni che dovessero derivare alla Regione o alle AA.SS. del suo territorio per fatti comunque imputabili ai soggetti cui sono state affidate le suddette attività.
 9. Il Fornitore si obbliga a manlevare e tenere indenne la Regione da qualsiasi pretesa di terzi per fatti e colpe imputabili al subappaltatore o ai suoi ausiliari.
 10. La Ditta/RTI ed il subappaltatore assicureranno, nei rispettivi rapporti contrattuali, gli obblighi e gli adempimenti relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 13 agosto 2010, n. 136.
 11. Per tutto quanto non previsto, si applicano le disposizioni di cui all'art. 105 del D.Lgs. n. 50/2016

Articolo 12 - Verifica di Conformità

Le attività di collaudo sono disciplinate dagli art 102 del DLgs 50/2016 , ove sono definite come attività di verifica di conformità. In particolare, ai sensi dell'art. 102, comma 2, si deve accertare:

che l'oggetto del contratto in termini di prestazioni, obiettivi e caratteristiche tecniche, economiche e qualitative sia stato realizzato ed eseguito nel rispetto delle previsioni contrattuali e delle pattuizioni concordate in sede di aggiudicazione o affidamento.

Le modalità di effettuazione del collaudo relativo al servizio oggetto di gara sono riportate al paragrafo 9.4 del Capitolato Tecnico

Articolo 13– Risoluzione

1. La Regione . potrà risolvere il Contratto al verificarsi di una delle ipotesi di cui all'art. 108, comma 1, D.Lgs. 50/2016, in particolare nelle seguenti ipotesi:
 - a) il contratto abbia subito una modifica sostanziale che avrebbe richiesto una nuova procedura di appalto, ai sensi dell'articolo 106 del Codice;
 - b) l'aggiudicatario venga a trovarsi, al momento dell'aggiudicazione dell'appalto, in una delle situazioni di cui all'articolo 80, comma 1 e avrebbe dovuto pertanto essere escluso dalla procedura di appalto;
 - c) l'appalto non avrebbe dovuto essere aggiudicato in considerazione di una grave violazione degli obblighi derivanti dai trattati, come riconosciuto dalla Corte di giustizia dell'Unione europea in un procedimento ai sensi dell'articolo 258 TFUE, o di una sentenza passata in giudicato per violazione del codice dei contratti.
2. Si conviene altresì che la Regione., senza bisogno di assegnare previamente alcun termine per l'adempimento, risolve di diritto ai sensi dell'art. 1456 cod. civ., previa dichiarazione da comunicarsi al Fornitore con raccomandata a.r., il contratto per la parte relativa al Fornitore inadempiente, nei seguenti casi:
 - a) qualora fosse accertata la non sussistenza ovvero il venir meno di alcuno dei requisiti richiesti per la partecipazione alla procedura aperta per l'aggiudicazione dell'Appalto, nonché per la stipula del presente Contratto;
 - b) qualora il Fornitore offra o, comunque, fornisca, in esecuzione del Contratto, beni e/o servizi che non abbiano i requisiti di conformità e/o le caratteristiche tecniche o funzionali stabilite dalle normative vigenti nonché nel Capitolato tecnico, ovvero quelle migliorative eventualmente offerte in sede di aggiudicazione dell'appalto;
 - c) qualora il Fornitore offra o, comunque, fornisca, in esecuzione di un Appalto, la prestazione di servizi e/o forniture a condizioni e/o modalità peggiorative rispetto a quelle stabilite dalle normative vigenti, nonché dal Capitolato tecnico, dall'Offerta Tecnica;
 - d) mancata reintegrazione della cauzione, eventualmente escussa, entro il termine di 10 (dieci) giorni lavorativi dal ricevimento della relativa richiesta da parte della Regione;

- e) applicazione di penali oltre la misura massima stabilita all'articolo 10 della presente Contratto;
 - f) nel caso di violazione di una delle obbligazioni indicate agli articoli Trattamento dati personali, Cessione del contratto e dei crediti, Tracciabilità dei flussi finanziari, Obblighi derivanti dal Protocollo di legalità del presente atto;
3. La Regione, in ogni caso, deve risolvere il Contratto al verificarsi di una delle ipotesi di cui all'art. 108, comma 2, D.Lgs. 50/2016, in particolare quando:
- a) nei confronti dell'appaltatore sia intervenuta la decadenza dell'attestazione di qualificazione per aver prodotto falsa documentazione o dichiarazioni mendaci;
 - b) nei confronti dell'appaltatore sia intervenuto un provvedimento definitivo che dispone l'applicazione di una o più misure di prevenzione di cui al codice delle leggi antimafia e delle relative misure di prevenzione, ovvero sia intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato per i reati di cui all'articolo 80.
 - c) quando il responsabile dell'esecuzione del contratto, se nominato, accerta un grave inadempimento alle obbligazioni contrattuali da parte dell'appaltatore, tale da comprometterne la buona riuscita delle prestazioni; in tal caso, invia al responsabile del procedimento una relazione particolareggiata, corredata dei documenti necessari, indicando la stima dei servizi/forniture eseguiti regolarmente, il cui importo può essere riconosciuto all'appaltatore. Egli formula, altresì, la contestazione degli addebiti all'appaltatore, assegnando un termine non inferiore a quindici giorni per la presentazione delle proprie controdeduzioni al responsabile del procedimento. Acquisite e valutate negativamente le predette controdeduzioni, ovvero scaduto il termine senza che l'appaltatore abbia risposto, la stazione appaltante su proposta del responsabile del procedimento dichiara risolto il contratto;
 - d) qualora, al di fuori di quanto previsto al precedente punto c), l'esecuzione delle prestazioni ritardi per negligenza dell'appaltatore rispetto alle previsioni del contratto, il direttore dei lavori o il responsabile unico dell'esecuzione del contratto, se nominato gli assegna un termine, che, salvo i casi d'urgenza, non può essere inferiore a dieci giorni, entro i quali l'appaltatore deve eseguire le prestazioni. Scaduto il termine assegnato, e redatto processo verbale in contraddittorio con l'appaltatore, qualora l'inadempimento permanga, l'Amministrazione contrente risolve il contratto, fermo restando il pagamento delle penali.

La risoluzione del Contratto è causa ostativa all'aggiudicazione di nuovi Appalti, fatto salvo, in ogni caso, il risarcimento del danno.

Articolo 14-Verifica, sorveglianza e monitoraggio sulla corretta esecuzione del contratto

La Regione provvederà al controllo e la vigilanza sulla corretta esecuzione del contratto, in termini di buon andamento delle attività operative, della corrispondenza quantitativa e qualitativa delle prestazioni, del rispetto dei tempi, della tempestività e documentazione delle comunicazioni. La Ditta/RTI è responsabile dell'esatto

adempimento delle obbligazioni contrattuali, della perfetta erogazione del servizio e dell'osservanza delle leggi e dei regolamenti vigenti. Il Responsabile Unico del Procedimento e il Direttore dell'Esecuzione del Contratto impegnati nella gestione dell'appalto sono legittimati a effettuare verifiche periodiche programmate,

Articolo 15 - Cessione del contratto e dei crediti

Il contratto d'appalto non può essere ceduto totalmente o parzialmente, a pena di nullità ai sensi dell'art. 105 comma 1 del Dlgs. 50/2016. Non è ammesso il subappalto se non espressamente indicato in fase di gara e se non approvato dalla Stazione appaltante.

La cessione dei crediti è consentita nei limiti e nelle modalità di cui all'art. 106 del Dlgs. 50/2016

Articolo 16 - Sostituzione del personale

La Regione potrà richiedere a suo insindacabile giudizio la sostituzione di coloro che abbiano determinato il verificarsi di gravi e documentati motivi d'incompatibilità con le finalità operative del servizio o con il decoro dell'Istituzione.

Articolo 17 - Adempimenti in materia di lavoro dipendente

La Ditta/RTI è obbligata ad applicare quanto previsto dai contratti collettivi ed accordi integrativi, nazionali e territoriali, in vigore per il settore e la zona nella quale si svolgono le prestazioni, nonché da tutte le norme in materia retributiva, contributiva, previdenziale, assistenziale, assicurativa, sanitaria, di solidarietà paritetica, previste dalla normativa vigente. La Ditta/RTI è altresì responsabile per eventuali subappaltatori nei confronti dei rispettivi lavoratori. La Regione potrà, in ogni caso, richiedere in merito gli opportuni accertamenti ai competenti Uffici. Per ogni inadempimento rispetto agli obblighi di cui al presente articolo, la Regione si riserva la facoltà di effettuare trattenute su qualsiasi credito maturato a favore della Ditta/RTI per la prestazione del servizio e di procedere in caso di crediti insufficienti allo scopo all'escussione della garanzia fideiussoria. La persistente violazione delle suddette disposizioni costituisce grave inadempimento contrattuale e comporta la risoluzione di diritto del presente contratto ai sensi dell'art. 1456 del codice civile.

Articolo 18- Clausola di manleva

La Ditta/RTI tiene indenne la Regione da responsabilità per danni a persone e cose, sia per quanto riguarda i propri dipendenti ed i materiali di sua proprietà, sia per quanto riguarda i terzi in conseguenza della prestazione del servizio e delle attività connesse e, in ogni caso, per qualunque altro rischio di esecuzione da qualsiasi causa

determinato. In tutti i casi si stabilisce che il personale impegnato dalla Ditta/RTI non avrà nulla a che pretendere per l'attività svolta, nei confronti della Regione.

Articolo 19 - Obblighi derivanti dal protocollo di legalità

Ai fini dell'osservanza di quanto disposto nel "Protocollo di legalità in materia di appalti", siglato tra il Prefetto della Provincia di Napoli e la Regione Campania in data 1 agosto 2007 ed approvato con delibera di Giunta Regionale del 08/09/2007, la Ditta/RTI si obbliga al rispetto delle norme ivi contenute che qui si intendono integralmente riportate e trascritte.

Articolo 20 - Recesso dal contratto

La Regione ha diritto di recedere unilateralmente dal presente Contratto, in tutto o in parte, in qualsiasi momento, senza preavviso, nei casi di:

- a. giusta causa,
- b. reiterati inadempimenti del Fornitore, anche se non gravi,
- c. mutamenti di carattere organizzativo.

Si conviene che ricorre giusta causa, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo:

- qualora sia stato depositato contro il Fornitore un ricorso ai sensi della legge fallimentare o di altra legge applicabile in materia di procedure concorsuali, che proponga lo scioglimento, la liquidazione, la composizione amichevole, la ristrutturazione dell'indebitamento o il concordato con i creditori, ovvero nel caso in cui venga designato un liquidatore, curatore, custode o soggetto avente simili funzioni, il quale entri in possesso dei beni o venga incaricato della gestione degli affari del Fornitore;
- in ogni altra fattispecie che faccia venire meno il rapporto di fiducia sottostante il presente Contratto.

In tali casi, il Fornitore ha diritto al pagamento da parte dell'Amministrazione delle prestazioni eseguite relative ai singoli Contratti di fornitura, purché correttamente ed a regola d'arte, secondo il corrispettivo e le condizioni previste nel Contratto, rinunciando espressamente, ora per allora, a qualsiasi ulteriore eventuale pretesa, anche di natura risarcitoria, ed a ogni ulteriore compenso e/o indennizzo e/o rimborso, anche in deroga a quanto previsto dall'articolo 1671 cod. civ..

La Regione potrà recedere in qualunque tempo dal Contratto, in tutto o in parte, ai sensi dell'art. 109, comma 1 del Codice previo il pagamento delle prestazioni relative ai servizi e alle forniture eseguiti nonché del valore dei materiali utili esistenti in magazzino nel caso di servizi o forniture, oltre al decimo dell'importo delle opere, dei servizi o delle forniture non eseguite, calcolato sulla differenza tra l'importo dei quattro quinti del prezzo posto a base di gara, depurato del ribasso d'asta e l'ammontare netto dei lavori, servizi o forniture eseguiti.

L'esercizio del diritto di recesso è preceduto da una formale comunicazione all'appaltatore da darsi con un preavviso non inferiore a venti giorni, decorsi i quali la Regione prende in consegna i servizi o forniture ed effettua il collaudo definitivo e verifica la regolarità dei servizi e delle forniture.

In ogni caso di recesso, il Fornitore si impegna a porre in essere ogni attività necessaria per assicurare la continuità del servizio e/o della fornitura in favore delle Amministrazioni.

In ogni caso si applicano le disposizioni di cui agli articoli 88, comma 4-ter e 92, comma 4, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159.

Articolo 21 - Trattamento dei dati personali

La Regione informa la Ditta/RTI che i dati contenuti nel presente contratto saranno trattati esclusivamente per lo svolgimento delle attività e per l'assolvimento degli obblighi previsti dalle leggi e dai regolamenti in materia. Le parti convengono che tutti i dati saranno utilizzati per soli fini istituzionali, assicurando la protezione e la riservatezza delle informazioni secondo quanto stabilito dal D.Lgs. 196/2003 recante il Codice in materia di protezione dei dati personali.

Articolo 22 - Spese di contratto e trattamenti fiscali

Sono a carico della Ditta/RTI le spese di bollo e registrazione del presente contratto, nonché le tasse ed i contributi di ogni genere gravanti sulla prestazione con la sola esclusione dell'Imposta di Valore Aggiunto (I.V.A.) che sarà a carico della Regione. La Ditta/RTI dichiara a tutti gli effetti di legge che l'appalto per la fornitura dei beni e servizi di cui al presente contratto è effettuato nell'esercizio di impresa, ex D.P.R. 26/10/1972 n. 633 art. 4 e s.m.i., e pertanto è soggetto all'I.V.A. ai sensi dell'art. 1 del D.P.R. citato. Le eventuali modifiche del regime fiscale non danno luogo, in nessun caso a variazioni dei corrispettivi pattuiti.

Articolo 23 - Norme di rinvio

Per tutto quanto non espressamente disciplinato, si rinvia alla vigente normativa sia statale che comunitaria.

Articolo 24 - Foro competente

Le parti convengono che per qualsiasi controversia, relativa all'interpretazione o esecuzione del presente contratto, sarà competente il Foro di Napoli. Tale competenza è prevista dalle parti in via esclusiva, ai sensi e per gli effetti dell'art. 29, co 2, cod. proc. civ., ed espressamente esclusa, pertanto, la competenza di altro Giudice. La presente clausola di deroga alla competenza territoriale con previsione esclusiva del Foro di Napoli è pattuita nell'esclusivo interesse della Regione Conseguentemente quest'ultima potrà adire sia al Foro suddetto, sia a quello competente per legge, mentre la controparte potrà adire esclusivamente il Foro di Napoli prescelto.

Io Ufficiale Rogante dichiaro che questo atto, dattiloscritto da persona di mia fiducia, consta di 13 pagine in bollo, di cui(.....) interamente occupate e la presente soltanto in parte, e dell'allegata procura e viene da me letto ai componenti i quali, avendolo riconosciuto conforme alla loro volontà , espressamente lo approvano ed, unitamente a me, lo sottoscrivono nell'ultima pagina apponendo le prescritte firme marginali sulle restanti.

Napoli, li

Il sottoscritto _____ quale _____, dichiara di avere particolareggiata e perfetta conoscenza di tutte le clausole contrattuali e dei documenti ed atti ivi richiamati: ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 1341 e 1342 cod. civ., dichiara altresì di accettare tutte le condizioni e patti ivi contenuti e di avere particolarmente considerato quanto stabilito e convenuto con le relative clausole; in particolare dichiara di approvare specificamente le clausole e condizioni di seguito elencate:

Articolo 1 - Premesse

Articolo 2 - Oggetto del contratto

Articolo 3 - Decorrenza e durata del contratto

Articolo 4 - Responsabile dei Rapporti contrattuali

Articolo 5 - Polizza fideiussoria

Articolo 6 - Oneri ed obblighi a carico della Ditta/RTI

Articolo 7 - Tracciabilità dei flussi finanziari

Articolo 8 - Importo contrattuale e corrispettivi del servizio

Articolo 9 - Tempi e modalità di pagamento

Articolo 10 - Penali

Articolo 11 - Subappalto

Articolo 12 - Verifica di Conformità

Articolo 13 - Risoluzione

Articolo 14 - Verifica, sorveglianza e monitoraggio sulla corretta esecuzione del contratto

Articolo 15 - Cessione del contratto e dei crediti

Articolo 16 - Sostituzione del personale

Articolo 17 - Adempimenti in materia di lavoro dipendente

Articolo 18 - Clausola di manleva

Articolo 19 - Obblighi derivanti dal protocollo di legalità

Articolo 20 - Recesso dal contratto

Articolo 21 - Trattamento dei dati personali

Articolo 22 - Spese di contratto e trattamenti fiscali

Articolo 23 - Norme di rinvio

Articolo 24 - Foro competente